

## **REGOLAMENTO REGIONALE 27 OTTOBRE 2004, N. 2**

### **«Ulteriore modificazione ed integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 – Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.»**

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 48 DEL 10 NOVEMBRE 2004

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA il seguente regolamento:

Art. 1.

(Modificazione dell'articolo 3)

l. Al comma 3, dell'articolo 3, del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 le parole "primo" e "per una sola volta" sono soppresse.

Art. 2.

(Modificazione dell'articolo 5)

l. Dopo la lettera a), del comma 2, dell'articolo 5, del regolamento regionale n. 19/1995, è inserita la seguente:

"a bis) il Presidente alla scadenza del primo mandato può essere confermato una sola volta;"

Art. 3.

(Modificazione dell'articolo 7)

l. Dopo il comma 1, dell'articolo 7, del regolamento regionale n. 19/1995, è inserito il seguente:

"1 bis. Qualora i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 revochino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno al comitato di gestione, gli stessi decadono dalla carica con effetto dalla data di notifica alla Provincia."

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 27 ottobre 2004

LORENZETTI

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Liviantoni, deliberazione n. 1280 dell'8 settembre 2004, atto consiliare n. 2175 (VIIa Legislatura).
- Assegnato per il parere alla IIIa Commissione consiliare permanente "Servizi e politiche sociali – igiene e sanità – istruzione – cultura – sport", il 22 settembre 2004.
- Testo licenziato dalla IIIa Commissione consiliare permanente il 30 settembre 2004, con parere e relazione illustrata oralmente dal Consigliere Brozzi (Atto n. 2175/BIS).
- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 ottobre 2004, deliberazione n. 415.

AVVERTENZA – Il testo del presente regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)

Nota al titolo del regolamento:

- Il regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 recante "Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia" (pubblicato nel B.U.R. 10 aprile 1995, n. 19 – E.S.), è stato già modificato ed integrato dai regolamenti regionali 17 agosto 1995, n. 37 (in B.U.R. 23 agosto 1995, n. 43), 14 giugno 1996, n. 11 (in B.U.R. 26 giugno 1996, n. 29), 14 agosto 1997, n. 26 (in B.U.R. 20 agosto 1997, n. 39) e 9 giugno 1999, n. 13 (in B.U.R. 16 giugno 1999, n. 35).

Nota all'art. 1:

-

Il testo vigente dell'art. 3 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 (si veda la nota al titolo del regolamento) così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 3

Comitato di gestione: natura giuridica e composizione.

1. I comitati di gestione sono organismi associativi privati, che non hanno fini di lucro, ad essi è affidata la gestione degli A.T.C. I comitati di gestione si configurano come organismi rappresentativi organizzati in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Provincia prevalentemente interessata per territorio e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice civile, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.
2. Il comitato di gestione è composto da 20 membri, di cui:
  - a) 6 designati dalle strutture locali delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  - b) 6 designati dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T.C.;
  - c) 4 designati da Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e presenti in forma organizzata nel territorio dell'A.T.C.;
  - d) 4 designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali.
3. I componenti dei comitati, alla scadenza del mandato, possono essere riconfermati .
4. Il comitato resta in carica quattro anni ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e viene rinnovato entro 60 giorni dalla scadenza del mandato.».

Nota all'art. 2:

- Il testo vigente dell'art. 5 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 (si veda la nota al titolo del regolamento), così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 5

Funzionamento del comitato di gestione - Statuto.

1. Il funzionamento del comitato di gestione è regolato dallo Statuto. Lo Statuto disciplina:
  - a) le modalità di funzionamento degli organi dell'A.T.C.;
  - b) le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti il comitato di gestione;
  - c) le forme di impiego del volontariato;
  - d) la tipologia e le modalità di svolgimento nel rapporto di collaborazione con l'eventuale personale tecnico;
  - e) le modalità di consultazione dei cacciatori.
2. Lo Statuto si uniforma in particolare ai seguenti principi:
  - a) il comitato elegge al suo interno il presidente con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;
  - a bis) il Presidente alla scadenza del primo mandato può essere riconfermato una sola volta;
  - b) i componenti dell'Ufficio di presidenza, ad eccezione del presidente che ne fa parte di diritto, sono eletti, all'interno del comitato, a maggioranza relativa;
  - c) il presidente, convoca e presiede il comitato provvedendo alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto delle proposte dei componenti il comitato, curandone l'inoltro agli altri membri; riunisce l'Ufficio di presidenza per l'adozione di provvedimenti di ordinaria gestione tecnica ed amministrativa, per l'attuazione degli atti adottati dal comitato e per l'adozione di provvedimenti d'urgenza che sottoporrà a ratifica nella seduta del comitato immediatamente successiva;
  - d) le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri designati;
  - e) le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi;
  - f) le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del comitato di gestione sono svolte dal membro più giovane di età tra i presenti.».

Nota all'art. 3:

- Il testo vigente dell'art. 7 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 (si veda la nota al titolo del regolamento) così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 7

Decadenza.

1. I componenti del comitato di gestione decadono per le seguenti cause:

- a) a seguito di tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del comitato;
- b) per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico.

1 bis. Qualora i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 revochino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno al comitato di gestione, gli stessi decadono dalla carica con effetto dalla data di notifica alla Provincia.

2. Le cause di decadenza sono accertate dalla Provincia che provvede alla sostituzione. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento la Provincia stabilisce la decadenza del comitato e provvede, in via sostitutiva alla gestione dell'A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando, di norma, la gestione amministrativa ordinaria all'Ufficio di presidenza. Il componente del comitato di cui sia stata disposta la decadenza non può essere nuovamente nominato.

3. I comitati interessati decadono in caso di adozione di provvedimenti di nuova ripartizione del territorio in A.T.C., ad eccezione di lievi rettifiche di confine. La decadenza è stabilita, contestualmente alla ridefinizione degli A.T.C., dal Consiglio regionale.».